

STATUTO

Approvato con D.M. 17.11.1992

Art. 1. - COSTITUZIONE

1. La Società Chimica Italiana, eretta a Ente Morale con R.D. 15 febbraio 1926, n. 480 sotto il nome di Associazione Italiana di Chimica e successivamente denominata Società Chimica Italiana con D.P.R. 30 giugno 1955, n. 823, ha sede in Roma, Viale Liegi 48 /c.

Art. 2. - SCOPO DELLA SOCIETA'

1. La Società Chimica Italiana ha lo scopo di promuovere lo studio e il progresso della Chimica e delle sue applicazioni e in particolare:
- di favorire e incrementare la ricerca scientifica in tutti i campi della Chimica;
 - di divulgare la conoscenza della Chimica e l'importanza delle sue applicazioni nel quadro del benessere e del progresso della Nazione;
 - di attivare e mantenere relazioni con Associazioni e Organizzazioni nazionali di altri paesi che abbiano finalità analoghe e di promuovere in ogni campo lo sviluppo delle Scienze;
 - di promuovere e favorire lo studio della Chimica nelle Università e nelle altre Scuole di ogni ordine e grado.
2. Per raggiungere questi scopi, e con esclusione del fine di lucro, la Società Chimica Italiana promuove pubblicazioni, studi, indagini, manifestazioni, e si avvale di tutti gli altri mezzi che gli Organi societari ritengano opportuni.

Art. 3. - SOCI

1. La Società è composta da Soci ordinari e Soci onorari. Possono essere Soci ordinari individuali le persone fisiche e Soci ordinari collettivi gli Istituti, i Dipartimenti, le Scuole, e tutti gli altri Enti interessati allo sviluppo della Chimica e delle sue applicazioni.
2. La nomina dei Soci onorari è a vita ed è riservata a persone di riconosciuto valore scientifico che in Italia o all'estero abbiano notoriamente contribuito allo sviluppo della Chimica e/o delle sue applicazioni.
3. Il numero massimo e le modalità di nomina dei Soci onorari, sono stabiliti dal Regolamento della Società.
4. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Centrale. La nomina dei Soci onorari è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4. - STRUTTURE OPERATIVE

1. La Società Chimica Italiana opera dalla Sede Centrale e/o attraverso le Sezioni Regionali, le Divisioni ed altre eventuali strutture costituite per la incisiva presenza della SCI nel territorio nazionale. Le Sezioni Regionali, le Divisioni e le altre strutture, tutte senza personalità giuridica, operano su deleghe definite dal Consiglio Centrale.
2. Le Sezioni Regionali denominate "Sezione (nome della Regione) della Società Chimica Italiana" perseguono localmente gli scopi della Società.
3. Le Divisioni formate da Soci che seguono un medesimo indirizzo scientifico e di ricerca sono a carattere nazionale e vengono denominate "Divisione di....della Società Chimica Italiana".

Art. 5. - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni della Società. Ai Soci ordinari individuali sono riservate agevolazioni economiche per l'abbonamento ai periodici pubblicati dalla Società, e per la pubblicazione su di esse dei lavori scientifici. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci ordinari individuali che abbiano compiuto il 26° anno di età.
2. I Soci ordinari hanno il dovere di corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa.
3. L'obbligazione assunta da ciascun Socio si intende continuativa. Il Socio, entro il mese di novembre, e a valere per l'anno successivo, potrà rassegnare le dimissioni mediante lettera raccomandata.

Art. 6. - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. I Soci cessano di far parte della Società per dimissioni volontarie, nonché per morte o irreperibilità protrattasi nel tempo se trattasi di persone fisiche, per estinzione o cessazione di ogni attività negli altri casi. La qualità di Socio si perde altresì per morosità. La cessazione della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio Centrale su proposta della Sezione.
2. Il Socio può essere altresì espulso per grave e giusta causa che renda incompatibile la sua partecipazione alla Società. In tal caso la delibera viene presa dall'Assemblea Generale su motivata proposta del Collegio dei Probiviri.
3. La delibera di esclusione produce effetto dal momento della notifica all'interessato.

Art. 7. - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci,
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Centrale,
 - d) il Comitato Esecutivo,
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - f) il Collegio dei Proviviri.

Art. 8. - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, per approvare la relazione del Consiglio Centrale, per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo e consuntivo dell'esercizio precedente, per designare i candidati alla carica di Presidente e di vice Presidente, per eleggere i Revisori dei Conti e trattare questioni sociali.
3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in seduta straordinaria quando ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata e scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, o dai 2/3 dei membri del Consiglio Centrale o da almeno 1/10 dei Soci ordinari.
4. L'Assemblea delibera le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori in relazione a fatti da loro compiuti, determinandone automaticamente la decadenza dalla carica ricoperta.
5. L'Assemblea delibera l'espulsione dei Soci su motivata proposta del Collegio dei Proviviri.

Art. 9. - PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società. Convoca l'Assemblea Generale, il Consiglio Centrale e il Comitato Esecutivo. Cura che le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del Comitato Esecutivo abbiano pratica esecuzione.
2. Prende iniziative atte a favorire lo sviluppo e il potenziamento della Società.
3. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi per l'esame del Consiglio Centrale.
4. In caso di assenza, dimissioni o di impedimento del Presidente in carica, e per tutta la durata della carica medesima, subentra il vice Presidente con maggiore anzianità di appartenenza alla Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età.

Art. 10. - CONSIGLIO CENTRALE

1. Compongono il Consiglio Centrale:
 - a) il Presidente,
 - b) i 2 Vice Presidenti,
 - c) i Presidenti delle Sezioni,
 - d) i Presidenti delle Divisioni,
 - e) il Past-President.
2. Al Consiglio Centrale spettano senza limitazione tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatta sola eccezione per quelli inderogabilmente riservati per Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea.
3. Il Consiglio Centrale di norma conferisce i poteri per l'ordinaria amministrazione al Presidente, nonchè deleghe agli altri membri, ai Presidenti di Divisione e di Sezione e ai responsabili di iniziative gestite in nome della Società Chimica Italiana.
4. Inoltre spetta al Consiglio Centrale:
 - vigilare sull'osservanza dello Statuto,
 - proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento,
 - deliberare sulla costituzione e scioglimento delle strutture operative,
 - deliberare sui regolamenti delle strutture operative ,
 - esaminare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Presidente,
 - deliberare sui programmi di attività,
 - vigilare sulle attività delle Sezioni, delle Divisioni, e delle altre strutture della Società,
 - nominare pro-tempore apposite Commissioni per iniziative particolari quali l'organizzazione della stampa scientifica, le attività editoriali e la preparazione dei Congressi scientifici, etc.
5. Nelle deliberazioni del Consiglio Centrale i Presidenti di Sezione e Divisione hanno a disposizione fino ad un massimo di 3 voti in rapporto al numero dei Soci iscritti, secondo la procedura prevista dal Regolamento.
6. Le deliberazioni del Consiglio Centrale sono prese a maggioranza semplice con voto decisivo del Presidente in caso di parità e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti, calcolata sui voti disponibili.
7. Delle deliberazioni del Consiglio Centrale fa fede il libro dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario. Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai Soci tramite le Sezioni entro un mese dalle sedute e pubblicato nell'Organo ufficiale della Società.
8. La riunione del Consiglio Centrale può essere richiesta dai Consiglieri che rappresentino almeno 1/5 dei voti in Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11. - COMITATO ESECUTIVO

1. Compongono il Comitato Esecutivo il Presidente, i Vice-Presidenti e il past-President. Il Comitato Esecutivo ha il compito di affiancare il Presidente nel governo della Società secondo i deliberati e le direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Centrale, nonché nell'esercitare il controllo sulla Segreteria Centrale e nel mantenere il collegamento della Sede Centrale con gli Organi Periferici.

Art. 12. - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti, in numero di 5, dei quali 3 effettivi e 2 supplenti, sono eletti dall'Assemblea Generale e rimangono in carica tre anni.
2. Possono non essere Soci della Società Chimica Italiana.
3. I Revisori dei Conti devono seguire e controllare la gestione amministrativa e finanziaria della Società, vigilare sulla regolare tenuta della contabilità, esaminare, sia in sede preventiva che consuntiva il bilancio, redigere annualmente per l'Assemblea Generale ordinaria una relazione sulla gestione amministrativa e sul bilancio consuntivo.
4. I Revisori dei Conti possono essere retribuiti e partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Centrale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Centrale e, per gravi ragioni di ordine amministrativo, economico e finanziario, di chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale.

Art. 13. - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tutti gli ex Presidenti della Società Chimica Italiana che non siano membri del Comitato Esecutivo.
2. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra ragione il numero di Probiviri scenda al di sotto di tre, il Consiglio Centrale provvede ad eleggere tra i propri componenti tanti Probiviri quanti sono necessari per riportare la composizione del Collegio a tre membri. In questo caso i Probiviri restano in carica tre anni.
3. Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di esaminare e dirimere le controversie tra Soci o tra Soci e Società Chimica Italiana.
4. Il Collegio può proporre, per il Socio ritenuto colpevole di comportamento contrario ai principi della Società, le seguenti sanzioni:
 - 1) censura, comminata dal Consiglio Centrale;
 - 2) sospensione, comminata dal Consiglio Centrale;
 - 3) espulsione, comminata dall'Assemblea Generale.

Art. 14. - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

1. Il patrimonio è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà della Società;
 - da eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
 - da eventuali avanzi di gestione di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
2. La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:
 - con le quote pagate dai Soci;
 - con le rendite del patrimonio;
 - con i proventi delle pubblicazioni;
 - con eventuali lasciti e donazioni e ogni altro provento destinato ad attività.
 - con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 15. - CARICHE SOCIALI

1. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Presidente di Sezione o Divisione possono essere ricoperte soltanto dai Soci ordinari eleggibili, sono gratuite e hanno la durata di tre anni. Le cariche sociali decadono al 31 dicembre del terzo anno a partire da quello di nomina, ove, per causa di forza maggiore, non fosse possibile provvedere al rinnovo delle nomine entro i termini stabiliti, i Soci in carica mantengono le funzioni di ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni.
2. Il Presidente, i Vicepresidenti della Società e i Presidenti delle Strutture Operative allo scadere del mandato triennale non sono immediatamente rieleggibili a meno che non siano stati nominati nel corso del triennio in sostituzione del Presidente della Società o del Presidente delle Strutture Operative regolarmente eletti.
3. La carica di Presidente di Sezione e Divisione è incompatibile con quella di Presidente o Vicepresidente della Società.

Art. 16. - ELEZIONI DEL PRESIDENTE

1. Nell'Assemblea Generale ordinaria dell'anno precedente a quello della scadenza del triennio di carica del Presidente, vengono designati a maggioranza di voti due candidati da proporre ai Soci per l'elezione del Presidente per il triennio successivo.
2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno viene indetta elezione per referendum, inviando a tutti i Soci la scheda con i nomi dei due candidati proposti, precisando che i Soci hanno il diritto anche di non votare nessuno dei due nomi proposti e di dare il loro voto a qualsiasi Socio ordinario eleggibile da loro scelto.

3. Risulta eletto il candidato che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta designato il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla SCI o, a parità, il più anziano di età.

4. Il candidato eletto entra immediatamente a far parte del Consiglio Centrale, nella veste di Presidente eletto, senza diritto di voto (a meno che non sia già membro del Consiglio Centrale), e assume la carica di Presidente con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di elezione.

Art. 17. - ELEZIONI DEI VICEPRESIDENTI

1. Nell'Assemblea Generale dell'anno di scadenza del triennio di carica del Presidente, viene designata a maggioranza di voti una lista di 4 candidati.

2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno viene indetta elezione per referendum, inviando a tutti i Soci una lista con i nomi dei candidati proposti, precisando che i Soci hanno il diritto di cancellare tutti o parte dei candidati proposti e di sostituirli con Soci eleggibili.

3. Risultano eletti Vice Presidenti i due candidati che, in sede di scrutinio, avranno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla SCI o, a parità, il più anziano di età. I Vice Presidenti entrano in carica con il 1° gennaio dell'anno immediatamente seguente a quello in cui sono state indette le elezioni.

Art. 18. - REGOLAMENTO GENERALE

1. Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Centrale e approvato dall'Assemblea Generale, sono stabilite le norme per il funzionamento interno della Società nonché le norme che regolano i rapporti con eventuali dipendenti.

Art. 19. - MODIFICHE DI STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto vengono proposte dall'Assemblea Generale dei Soci su parere del Consiglio Centrale.

2. Una volta deliberate dall'Assemblea Generale, le proposte di modifica di Statuto verranno sottoposte all'Assemblea di ciascuna delle Sezioni Regionali in cui la Società Chimica Italiana si articola. Le Assemblee di Sezione avranno il compito di eleggere i delegati, uno per ogni 100 Soci o frazione, all'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci convocata per deliberare sulle modifiche di Statuto.

3. L'Assemblea Straordinaria per le modifiche di Statuto è valida quando vi siano rappresentati i 3/4 dei Soci e prende le sue delibere con la maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentati.

Art. 20. - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. Lo scioglimento della Società può essere proposto dal Consiglio Centrale su parere favorevole di 3/4 degli associati, ovvero su domanda fatta al Consiglio Centrale e sottoscritta da almeno 1/4 dei Soci e deve essere deliberato con il voto favorevole di 3/4 dei Soci aventi il diritto a voto. Qualora lo scioglimento risulti approvato, le modalità della liquidazione vengono proposte dal Consiglio Centrale e deliberate con una seconda votazione a maggioranza di 3/4 degli associati.

Art. 21.

1. Annualmente il Presidente trasmette al Ministero competente la relazione del Consiglio Centrale sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le cariche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono fino alla loro scadenza naturale.
2. Il Segretario Amministrativo in carica rimane in carica quale segretario del Consiglio Centrale fino ad eventuale nuova delibera del C.C.
3. Le norme sulle incompatibilità sono applicate fin dalle prime elezioni che si terranno dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.